IPOTESI DI ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL' ART. 83, COMMA 8, DEL CCNL 28 MAGGIO 2004 – RELATIVO AL COMPARTO AGENZIE FISCALI

PREMESSO che le OO.SS. CGIL-FP, CISL-FP, UIL- PA e CONFSAL/SALFI hanno avanzato richiesta, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 28 maggio 2004, comparto Agenzie Fiscali, per l'interpretazione autentica dell'art. 83, comma 8, del medesimo contratto, riguardante le procedure relative alle progressioni economiche all'interno delle aree, in considerazione delle difficoltà interpretative emerse nella fase di applicazione del predetto comma che prevede l'espletamento di una prova teorico-pratica per la soluzione dei casi di parità di punteggio, sulla base dei criteri definiti nella contrattazione integrativa;

PRESO ATTO che le Amministrazioni del comparto – Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio e Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato- hanno confermato quanto evidenziato dalle OO.SS. ed hanno concordemente segnalato la problematicità circa l'applicazione della clausola in esame, ribadendo la necessità di intervenire in via interpretativa sulla materia;

PRESO ATTO che le suddette problematiche applicative hanno contribuito a determinare una diversità di comportamenti da parte delle Amministrazioni del comparto con riferimento alle situazioni di parità di punteggio;

VISTO l'apposito Atto di indirizzo del 16 gennaio 2013 inviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, con il quale, si chiede all'Aran di intervenire attivando la procedura contrattuale di interpretazione autentica;

CONSIDERATO che nel suddetto Atto di indirizzo viene ribadito che la formulazione della clausola in esame è indubbiamente foriera di dubbi interpretativi tali da pregiudicarne l'applicabilità secondo i principi di economicità ed efficienza e che la stessa può, pertanto, ingenerare discriminazioni tra i candidati, ledendo il principio di equità, fondamento dei processi di selezione del personale;

VISTO altresì il parere positivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 10 gennaio 2013;

CONSIDERATO che, al fine di risolvere i dubbi interpretativi emersi sull'effettiva portata della clausola in esame, nonché di prevenire o ridurre l'eventuale contenzioso, risulta necessario esplicitare con maggiore efficacia la filosofia contrattuale, già insita nel sistema delle progressioni economiche e strettamente connessa ai principi di efficienza, economicità e tempestività;

RITENUTO che tale esigenza si pone con particolare riguardo agli aspetti procedurali, nell'ottica di favorire una più ampia flessibilità applicativa e consentire una maggiore semplificazione delle procedure selettive, evitando l'eccessivo dilatarsi dei termini temporali di attuazione delle stesse;

RITENUTO che la semplificazione di cui sopra possa, altresì, consentire una riduzione dei costi, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento;

RILEVATO che la disciplina contrattuale in esame va considerata anche alla luce delle disposizioni generali riguardanti il ruolo della contrattazione integrativa nella determinazione dei criteri per la definizione delle procedure selettive relative alle progressioni economiche, come previsto dall'art. 29 del CCNL del 28 maggio 2004 e confermato dalle disposizioni legislative vigenti;

VALUTATO che la contrattazione integrativa stessa, nella logica di una maggiore efficacia del sistema, risulta particolarmente idonea ad individuare soluzioni adeguate alla specifica realtà lavorativa delle Agenzie;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, le parti concordano che l'interpretazione autentica del comma 8 del citato art. 83, "Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'Area" è la seguente:

ART. 1

1. L'art. 83, comma 8, del CCNL del 28 maggio 2004 deve essere interpretato nel senso che nell'effettuazione delle procedure di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area, si dovrà ricorrere allo svolgimento della prova teorico-pratica solo qualora i casi di parità di punteggio non possano essere risolti:

sulla base dei titoli di preferenza eventualmente determinati in sede di contrattazione integrativa

precedentemente all'avvio delle procedure selettive;

b) sulla base del titolo di preferenza connesso all'età anagrafica dei candidati già previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi pubblici, qualora la contrattazione integrativa non abbia determinato titoli di preferenza diversi precedentemente all'avvio delle procedure selettive.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti convengono sulla necessità che, una volta sottoscritta in via definitiva la suindicata Ipotesi di interpretazione autentica, in sede di contrattazione integrativa di Agenzia si proceda, prima dell'avvio delle prossime selezioni per le progressioni economiche all'interno dell'area, a predeterminare i titoli di preferenza per risolvere i casi di parità di punteggio.